

N°472/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

dott.. Francesco PEZZELLA	Presidente
dott. Francesco D'ISANTO	Consigliere relatore
dott. Angelo BAX	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, promosso dalla locale procura regionale, nei confronti di:

- B Lucio, nato ad XXX il 27.05.1953, sindaco di quel Comune, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio MIMMO del foro di Milano, elettivamente domiciliato in Firenze, via dei Servi n. 38 (studio Gracili);
- B Sauro, nato ad XXX il 02.09.1951, assessore ai LL.PP., rappresentato e difeso dagli avv.ti P. CARROZZA e C. D'AQUINO, presso il cui studio, in Pisa, via Cecilia n. 16, è elettivamente domiciliato;
- S Roberto, nato a La Spezia il 25.07.1953, assessore all'Urbanistica, rappresentato e difeso come il sig. B;
- M Renzo, nato ad XXX il 04.05.1955 già segretario generale, rappresentato e difeso come il sig. B;
- B Franco, nato ad XXX il 30.09.1953, responsabile della direzione urbanistica ed edilizia, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo LENZETTI, presso il cui studio, in Massa, via Galilei n. 1, è elettivamente domiciliato.

- M Luciana, nata a La Spezia il 21.07.1961, responsabile del servizio finanziario, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo BIRGA del foro di La Spezia ed elettivamente domiciliata in Firenze via Cavour n. 85 (studio Ciuffi).

Visto l'atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 57444/R del registro di Segreteria.

Richiamata la determinazione presidenziale del 14.05.2008, ritualmente notificata, concernente la data di fissazione dell'udienza.

Uditi, nelle pubbliche udienze del 09.12.2009 e del 16.06.2010, il cons. relatore Francesco D'Isanto, il pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Nicola Bontempo, e gli avv. Mimmo, Carrozza, Lenzetti e Birga.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto introduttivo del procedimento, depositato il 05.05.2008, la procura regionale ha citato in giudizio i signori B Lucio, S Roberto, M Renzo, B Franco e M Luciana per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di XXX, della somma di € 145.698,06 (o, in ipotesi, € 135.015,66), oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La citazione esplicita diffusamente l'incolpazione.

2. Con delibera n. 36 del febbraio 2002, in esito alla conclusione della relativa gara, il Comune di XXX vendeva alla Carli e Volpi s.r.l. un'area, già individuata, destinata alla realizzazione di un edificio adibito ad asilo nido.

Sulla stessa veniva costruito - sulla base di concessione del successivo maggio, rilasciata dal dirigente competente, arch. Franco B - un edificio a destinazione residenziale, per cui veniva ottenuto (delibera n. 350 del dicembre 2002) uno sconto sui relativi oneri di urbanizzazione, compensati dalla prevista realizzazione di opere di interesse generale identificate, con delibera n. 386 del dicembre 2000, nel "progetto

piazza, parcheggio area Centro Fiera XXX”, che prevedeva un primo intervento, per attuali € 54.237,52, ed un secondo, per attuali € 99.025,44.

Gli oneri di urbanizzazione, che venivano compensati, risultavano assommare (secondo la concessione edificatoria n. 64 dell’ottobre 2000 ed una nota, datata 12 dicembre 2004, entrambe a firma dell’arch. B) a complessivi attuali € 117.810,02; del predetto importo, risultava versata, il 15 dicembre 2000, la sola prima rata pari ad attuali euro 9.902,54.

La verifica della corretta esecuzione degli adempimenti veniva affidata, con tale ultima delibera, all’ufficio urbanistica comunale; il responsabile del procedimento veniva identificato nel suo dirigente: l’arch. B.

3. Con atto notarile del 14 febbraio 2001, la s.p.a. Centro Fiera XXX in liquidazione, titolare dell’area e della concessione edilizia, cedeva alla Guenda s.r.l. la stessa e le strutture fino a quel momento realizzate.

4. La citata delibera n. 350 del dicembre 2002 (pubblicata solo il 27 aprile 2004 e, pertanto, diventata esecutiva il successivo 7 maggio), inoltre, approvava i progetti relativi alle opere da realizzare nel parcheggio area Centro Fiera e lo scomputo degli oneri corrispondenti agli interventi della Guenda (per il n. 1) e della Carli e Volpi (per i nn. 2 e 3) tenuto conto che:

- era già stato approvato (delibera n. 386 del 2000) un progetto, asseritamente definitivo;

- l’intervento n. 1 era stato completato;

- quello n. 2 sarebbe stato realizzato sulla base del progetto firmato dal geom.

Gavazzi;

- per quello n. 3 (pari ad € 121.996,42) erano stati presentati i disegni ed i computi relativi.

5. In relazione al contenuto della predetta delibera, la Procura rileva che:

- il "progetto definitivo" è, in realtà e come da definizione dell'estensore (l'arch. Pasqualetti), un progetto di massima;

- il geom. Gavazzi è privo del relativo titolo tecnico. Il progetto attribuitogli è, di fatto, un elaborato grafico, datato 16 febbraio 2004 (quattordici mesi dopo la delibera) - inviato dall'arch. B alla G. di F., incaricata degli accertamenti, l'1 dicembre 2005 - relativo non già all'area oggetto della delibera, ma a quella antistante l'edificio residenziale realizzato dalla s.r.l. Carli e Volpi;

- vengono omessi i motivi per i quali l'intervento n. 2 non viene più effettuato, come previsto, dal Centro Fiera;

- non vengono quantificati gli oneri di urbanizzazione. Essi, che si ricavano solo da atti diversi, risultano pari ad € 231.955,07, di cui 57.988,77 versati il 24 aprile 2002;

- la procedura seguita non è conforme al regolamento urbanistico comunale (art. 12) atteso che, diversamente da quanto in esso stabilito, il progetto approvato non è quello previsto. Nè risulta essere stato stipulato alcun atto tra il Comune e le controparti (Centro Fiera, Carli e Volpi s.r.l.) per definire le opere da realizzare ed i relativi oneri da scomputare.

Il requirente, proseguendo l'esposizione delle osservazioni in ordine ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale – nel condividere la relazione del CTU della Procura di Massa che ha attivato il proc. pen. n. 1233/2005 nei confronti, tra gli altri, dell'arch. B – precisa, con riferimento ai tre interventi, i relativi importi, al netto dell'IVA.

6. Secondo la tesi accusatoria, il danno subito dal Comune di XXX – conseguente all'illegittima procedura di scomputo degli oneri di urbanizzazione e di cui avevano beneficiato le s.r.l. Guenda e Carli e Volpi – sarebbe rappresentato dalla differenza tra i costi preventivati e gli interventi concretamente eseguiti nonché tra l'importo dovuto dalla

Guenda s.r.l. (in precedenza, dalla Centro Fiera s.p.a.) in relazione alla concessione edilizia n. 64/2000, al netto della rata corrisposta, e quello dei lavori (delibera 350/2002) che la predetta società avrebbe dovuto eseguire.

In conclusione – atteso che le fidejussioni presentate dalle citate s.r.l. non appaiono escusse né escutibili in quanto estinte – il danno complessivo sofferto dal Comune di XXX ammonta ad € 145.698,06 (in ipotesi 135.015,66).

Di esso sono tenuti a rispondere (in solido, per il cosiddetto dolo eventuale, o, comunque, per colpa grave), coloro che, a vario titolo, hanno consentito (o non hanno impedito) il suo verificarsi:

- B Lucio, sindaco, in quanto, benché tenuto a sovrintendere al regolare funzionamento dell'amministrazione comunale, esprimeva voto favorevole alla delibera n. 350/2002;

- B Sauro, assessore ai LL.PP., per il voto favorevole espresso nella predetta circostanza e per avere omesso di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione;

- S Roberto, vice sindaco ed assessore all'Urbanistica, per gli stessi motivi di cui sopra;

- B Franco, responsabile del servizio urbanistica ed edilizio e dello specifico procedimento, per avere emesso favorevole parere (ex art. 49 T.U.E.L.) all'adozione della più volte citata delibera n. 350, illegittima, incompleta, lacunosa;

- M Luciana, responsabile del servizio finanziario, per gli stessi motivi di cui sopra;

- M Renzo, segretario generale del Comune, per non aver fatto rilevare, nonostante ne avesse l'obbligo, l'illegittimità della delibera ora contestata.

7. A seguito dell'invito a dedurre, i convenuti B, M e S hanno fatto pervenire deduzioni scritte.

Tutti, poi, hanno presentato memorie che, in sintesi, concernono:

a. a. B:

preliminarmente, l'intervenuta prescrizione (l'invito a dedurre è stato notificato oltre il previsto quinquennio dal verificarsi del danno) e la nullità della citazione per incertezza nella quantificazione dello stesso.

Nel merito:

- la non conoscibilità, da parte del sindaco (di professione medico) dei complessi dettagli tecnici che caratterizzavano la nota delibera, nonché la previsione dell'art. 1/ter della legge n. 20/1994;

- l'escutibilità, con riserva di ulteriori motivazioni, delle fideiussioni;

- l'assenza, oltre che del dolo, anche della colpa grave;

- l'inapplicabilità del criterio della solidarietà nel risarcimento del danno erariale.

Da ultimo, la nullità della notifica dell'invito a dedurre in quanto effettuata in modo irrituale.

b. B e S:

- in via preliminare, l'insussistenza del danno in quanto le polizze fideiussorie sarebbero escutibili;

- la richiesta di sospensione del procedimento in attesa dell'esito del correlato e pendente giudizio penale, nel quale il Comune si è costituito quale parte offesa nonché l'intervenuta prescrizione atteso che l'approvazione del progetto definitivo risale al dicembre 2000 (delibera n. 386) e l'invito a dedurre risulta notificato il 6 dicembre 2007.

- la circostanza che i ritardi nella definizione degli aspetti amministrativi conseguenti alla contestata delibera siano da attribuire all'intervenuta indagine penale;

- l'inesistenza, nei loro confronti, di qualsiasi responsabilità per l'eventuale danno erariale, attesa la riconosciuta separazione delle attribuzioni tra organi politici (indirizzo) e

funzionari amministrativi (gestione). Le inadempienze che vengono ad essi contestate, avendo fondamento in problematiche spiccatamente tecniche, farebbero, eventualmente, capo, ai sensi della legge n. 109/1994, al responsabile del procedimento e non alla Giunta Comunale;

- l'irrilevanza dell'asserita illegittimità della delibera n. 350/2002 sotto il profilo tecnico (come rappresentato dalla Procura), ai fini della responsabilità della Giunta che, in tale occasione, intese approvare solo l'ammissione delle ditte interessate allo sconto e non pure i connessi aspetti tecnici;

- l'esistenza, a monte della delibera stessa, dei favorevoli pareri previsti dall'art. 49 T.U.E.L.;

- il riconoscimento della cosiddetta esimente politica, nei confronti di due assessori e non di tutta la Giunta, confligge con il principio di collegialità, sancito, per le deliberazioni della stessa, dall'art. 48/1° del T.U.E.L.

- l'opportunità, ai fini dell'esatta quantificazione del preteso danno erariale, di attendere l'esito della contabilizzazione e del collaudo dei lavori da parte del Comune.

c. M:

le argomentazioni circa l'insussistenza del danno, la sua errata quantificazione e l'intervenuta prescrizione ricalcano quelle dei due precedenti convenuti. In ordine alla responsabilità conseguente alle sue attribuzioni di segretario comunale, la delibera, alla cui emanazione egli era presente, riguardava solo l'ammissione delle due ditte allo scomputo e non l'esame (e l'approvazione) dei connessi ed altamente tecnici dettagli di calcolo.

d. B:

- preliminarmente, l'intervenuta prescrizione in quanto, per la s.r.l. Guenda, il termine decorrerebbe dalla deliberazione del dicembre 2000;

- il diniego di efficacia interruttiva all'invito a dedurre, che non conterrebbe i requisiti richiesti per la costituzione in mora;

- l'inesistenza e/o l'inattualità del danno in quanto (indipendentemente dalle quantificazioni effettuate dalla Procura, che vengano contestate) le fidejussioni sono ancora esecutibili. Il Comune, inoltre, potrebbe agire nei confronti del debitore principale (la s.r.l. che ha eseguito i lavori a scomuto);

- la correttezza del suo comportamento sia perché la Giunta, in sede deliberativa, aveva ben chiari i presupposti tecnici a base dell'avvenuta concessione sia perché egli, già dal settembre 2001, aveva provveduto ad attivare le procedure necessarie per l'incameramento della fideiussione;

- l'inesistenza della colpa grave e, ancor più, del dolo.

e. M:

le sintetiche argomentazioni – relative alla carenza di attualità del danno, alla sua quantificazione ed all'intervenuta prescrizione – ricalcano, essenzialmente, quelle già esposte dalle difese degli altri convenuti. Nello specifico, il suo comportamento, circoscritto all'emissione del parere di regolarità contabile relativo alla delibera n. 350/2002 e certamente non caratterizzato da colpa grave, è stato non rilevante per la realizzazione del preteso danno erariale in quanto i provvedimenti attuativi della decisione erano fuori della sua competenza.

8. Il 07.12.2009, la difesa S, B, M produceva documentazione relativa a provvedimenti assunti, nel precedente mese di settembre, dal responsabile della direzione lavori pubblici del Comune di XXX, e relativi ai rapporti tra quest'ultimo e la s.r.l. Guenda e Carli e Volpi.

La predetta documentazione era già in atti dal 12.11.2009 (difesa B).

9. Nell'udienza del 09.12.2009, veniva proposto, dal P.M., ricorso per ricusazione, nei confronti della dott.ssa Paola Briguori, componente del Collegio, dichiarato infondato con

ordinanza n. 11/2010 datata 21.01.2010.

10. Nell'odierna fase dibattimentale:

a. a. il P.M.

- produce note di udienza, illustrate in sede di requisitoria, ed incentrate essenzialmente su:

- • una richiesta di rettifica del verbale della precedente udienza;
- • l'inammissibilità della memoria relativa al convenuto e sulla validità della notifica dell'invito a dedurre;
- • il respingimento delle altre eccezioni proposte;
- • la conferma del danno contestato e sulla infruttuosità delle fideiussioni.

In sede di replica, nel ribadire le sue pregresse argomentazioni, precisa che:

- le delibere della giunta non sono meri atti di indirizzo;
- se il danno sarà risarcito dalle società assicuratrici, se ne dovrà tenere conto in sede di esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna;
- la notizia di danno era, a suo tempo, concreta perché derivava da un'informativa della G. di F.

b. L'avv. Mimmo, nel ripercorrere le argomentazioni difensive:

- evidenzia che, al momento in cui il suo patrocinato è cessato dalla carica di sindaco (marzo 2004), le garanzie fideiussorie erano ancora escutibili;
- sottolinea, ancora una volta, l'inesistenza del danno in quanto il credito vantato dal Comune è garantito.

c. L'avv. Carrozza, nel riportarsi alla memoria, sottolinea l'inattualità del danno (che, comunque, deve essere rivisto in conseguenza della delibera di Giunta n. 176/2009, che deposita) e ribadisce che la delibera n. 350/2002 è un mero atto di indirizzo rivolto agli uffici tecnici del Comune. Precisa, infine, che il correlato procedimento penale si è

concluso con l'archiviazione.

d. Gli avv. Lenzetti e Birga si riportano agli scritti difensivi. Il primo, in particolare, riferisce che il Comune di XXX ha messo in mora le ditte interessate ed ha iscritto a ruolo le somme in contestazione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene necessario valutare le eccezioni procedurali proposte dalle difese. In dettaglio:

a. nullità della notifica dell'invito a dedurre, asseritamente effettuata in modo irrituale (convenuto B).

Le articolate e suggestive argomentazioni difensive confliggono – indipendentemente da quanto, sotto altri profili, eccepito dalla parte pubblica – dalla consolidata giurisprudenza concernente sia le notifiche effettuate a “persona di famiglia”, quale viene concordemente considerata, nello specifico, la madre della convivente del convenuto (Cass. n. 8597/1997, n. 9658/2000, n. 6953/2006, n. 23368/2006), sia la circostanza che la nullità di un atto processuale non sussiste qualora l'atto stesso abbia raggiunto il suo scopo, ovvero con la costituzione in giudizio, come è avvenuto, del convenuto (Cass. n. 13094/1997, n. 10495/2004, n. 4794/2006).

Tutto ciò a prescindere dalla decisiva circostanza che l'atto in contestazione è stato notificato anche presso la residenza anagrafica del B, puntualmente indicata in atti processuali redatti nel corso dell'istruttoria.

L'eccezione, pertanto, è respinta;

b. prescrizione del diritto al risarcimento al danno, atteso che l'invito a dedurre è stato notificato oltre il previsto quinquennio dall'assunzione della delibera contestata, datata 09.12.2002 (convenuto B).

Secondo le risultanze agli atti, non concretamente contestate né in memoria né in

sede dibattimentale, l'invito risulta notificato il 06.12.2002, entro il previsto termine.

Peraltro, indipendente dalla predetta oggettiva circostanza, è da evidenziare che la delibera n. 350/2002 - dalla cui assunzione (o, meglio, dalla cui efficacia) l'evento dannoso ha assunto i caratteri della concretezza e dell'attualità - divenne esecutiva solo il 07.05.2004 a seguito della sua pubblicazione avvenuta il 27.04.2004. Di conseguenza, atteso che, ai sensi degli artt. 124 e 134 d. lgs. n. 267/2000 e della relativa giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 4888/2008 e 529/2009) è solo da quest'ultimo adempimento che tali atti diventano efficaci (tant'è che da questo momento decorrono i termini per eventuali impugnazioni) è dalla suddetta data che vanno fatti decorrere gli effetti della prescrizione per l'emissione dell'invito a dedurre.

L'eccezione, pertanto, è respinta.

Analoghe considerazioni valgono per le argomentazioni, generiche e prive di oggettivi riferimenti, prodotte dalle difese dei convenuti B, S, M, B e M;

c. nullità della citazione per incertezza nella quantificazione del danno (convenuto B).

Secondo concorde ed autorevole giurisprudenza, la citazione è nulla solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto (da ultimo, Cass. n. 4828/2006). Tali circostanze non si rilevano nel caso in esame, considerato che l'atto contestato, sufficientemente dettagliato, concerne una vicenda ben delineata, dalla procura, nei suoi presupposti e nelle sue conseguenze dannose.

L'eccezione, pertanto, va respinta;

d. invito a dedurre non valido ai fini della valenza interruttiva della prescrizione in quanto privo della formale costituzione in mora (convenuti B e B).

L'eccezione è respinta in quanto l'atto contiene l'esplicito richiamo alla norma che prevede tale adempimento.

Per quanto, infine, concerne le considerazioni del P.M. in ordine alla memoria prodotta dalla difesa B, per via informatica, il 07.05.2009, e, su supporto cartaceo, il 12.05.2009, quest'ultima è da considerare inammissibile in quanto pervenuta oltre i termini di legge. Le argomentazioni ivi contenute sono state illustrate dal difensore in sede dibattimentale.

2. Passando all'esame del merito e posto che tutti i convenuti, all'epoca dei fatti, erano, incontrovertibilmente, legati, al Comune di XXX, da rapporto di servizio, rimangono da accertare e definire l'elemento psicologico, riferito ad ogni singolo soggetto, e l'importo (nonché la ripartizione) dell'eventuale danno erariale addebitabile.

Prima, però, il Collegio (tenuto conto che tutte le memorie difensive fanno esplicito riferimento a tale ultimo aspetto) ritiene opportuno soffermarsi sull'attualità e sulla concretezza del danno contestato dall'ufficio requirente. Si assume, infatti, che il danno non sussisterebbe in quanto ampiamente coperto dalle polizze fideiussorie, ancora escutibili, e da iniziative civilistiche in itinere.

In proposito, il Collegio, preliminarmente, ribadisce, in linea generale, i differenti ambiti e finalità della giurisdizione civile, rispetto a quella inerente la responsabilità amministrativa e contabile, facente capo a questa Corte dei Conti: la prima tende al reintegro degli elementi del patrimonio di un soggetto (ingiustamente) danneggiato; la seconda è, invece, finalizzata ad accertare e sanzionare le responsabilità degli agenti pubblici che abbiano, con comportamenti *contra legem*, inferto una lesione all'efficienza dell'azione amministrativa, nonché alla sua indipendenza, al suo buon andamento ed alla sua imparzialità. Sulla base di tali considerazioni viene giustificata l'esistenza di due azioni innanzi alle due diverse giurisdizioni, attivate da soggetti differenti, senza che ne derivi alcuna illegittimità, anche con riferimento alla certezza ed all'attualità del danno contestato, dal momento che, comunque, in sede esecutiva, si tiene conto di quanto già

risarcito per effetto di precedenti condanne (Sez. 1^a app. n. 331/2000 e n. 16/2002, Sez. 3^a app. n. 10/2002).

Relativamente al caso oggetto del presente giudizio, ai fini dell'effettiva sussistenza di un danno certo e attuale, appare decisiva la circostanza che l'escussione delle polizze fideiussorie non è stata ancora effettuata né alcuna sicura circostanza è emersa, finora, sia circa l'effettiva volontà delle ditte interessate a risarcire il Comune di XXX sia sull'avvenuta riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito della delibera n. 176/2009.

Di contro, risulta concreto ed attuale il nocumento patrimoniale rappresentato dalla mancata riscossione, da parte dell'Ente locale, di un importo sulla cui quantificazione si dirà in seguito.

3. Nel quadro generale così delineato, si inseriscono i singoli comportamenti, valutati sotto il profilo dell'elemento psicologico e del nesso di causalità:

a. B, B, S:

ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.n. 267/2000, il sindaco, benché titolare degli atti di indirizzo politico amministrativo e tenuto a rispettare l'autonomia dirigenziale, ha, comunque, l'onere di un costante e diligente controllo sul buon andamento degli uffici comunali. Più specificamente, egli presiede la Giunta comunale, organo collegiale ove vengono assunte deliberazioni inerenti i momenti essenziali della gestione comunale, quale è quello relativo alla decisione portata all'attenzione del Collegio ed inerente lo scomputo degli oneri di urbanizzazione nei confronti delle s.r.l. Guenda e Carli e Volpi.

La sua posizione di responsabile dell'amministrazione del Comune (art. 50 citato) lo pone, ai fini dell'attribuzione delle responsabilità nell'aver originato il danno, in una posizione di rilievo atteso che – insieme con gli assessori B e S, partecipi "*ratione materiae*" degli stessi poteri e delle stesse responsabilità (sez. 2^a C.le n. 2/2003, sez. giur. Lazio n. 3008/2005, sez. giur. Toscana n. 493/2008) – ha contribuito in modo

determinante all'adozione della più volte citata deliberazione n. 350/2002.

Prive di pregio sono le argomentazioni difensive circa l'insindacabilità della scelta amministrativa effettuata (la cosiddetta esimente politica), in quanto, per costante giurisprudenza (da ultimo sez. 1^a C.le n. 76/2010), questa non esclude la verifica giudiziale sul corretto esercizio del potere discrezionale ovvero la valutazione sulla circostanza che il pubblico amministratore, nella scelta tra le varie possibilità (anche se tutte lecite), abbia optato per quella più opportuna.

b. M:

la sua posizione rileva in quanto, nella sua veste di segretario generale del Comune, prestò assistenza nel corso dell'adunanza al termine della quale la Giunta Comunale adottò la contestata deliberazione, senza rilevare (o rappresentare) la potenziale dannosità della stessa.

Egli, in qualità di segretario comunale, aveva, ai sensi dell'art. 97 d. lgs. n. 267/2000, compiti di "assistenza giuridico amministrativa degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi.....". Dunque, come organo deputato a garantire la legittimità dei provvedimenti adottati in sede consiliare, era tenuto a segnalare, anche d'iniziativa, l'illegittimità degli atti che stavano per andare a compimento.

Tale è il quadro di riferimento della sua funzione, come interpretato anche dalla condivisa giurisprudenza (tra le altre, sez. 2^a C.le n. 88/2004; sez. giur. Toscana n. 505/2006 e n. 617/2009).

c. B:

il suo apporto al verificarsi del danno, nella duplice veste di dirigente del settore urbanistica e di responsabile del procedimento, è di tutto rilievo.

Per le sue qualificate funzioni, per la sua storia professionale, per le sue attribuzioni specifiche, ha avuto un ruolo primario nella formazione del provvedimento contestato,

assunto con il suo parere di regolarità tecnica ex art. 49 d. lgs. n. 267/2000. Tale parere è da considerarsi determinante, attese la specificità e la tecnicità dell'argomento discusso, a lui dettagliatamente noto in quanto collegato e conseguente ad una precedente e più dettagliata deliberazione (la n. 386/2000), nell'ambito della quale egli si era espresso favorevolmente e sulla cui esecuzione, quale responsabile dell'ufficio urbanistica, gli erano state demandate "le verifiche ed adempimenti consequenziali".

Circa il concreto significato del predetto "parere" - che, è bene evidenziare, è tutt'altra cosa rispetto al "visto" di cui all'art. 151 della suddetta norma – il Collegio, pur consapevole della non univocità giurisprudenziale in merito, ritiene che esso non possa essere limitato all'aspetto formale, anche in relazione alla circostanza che l'estensore ne risponde, ai sensi del 3° comma del citato art. 49, "in via contabile". Un diverso orientamento non darebbe concreto contenuto all'attività posta in essere, dal funzionario, nella formazione di un provvedimento (sul punto, vgs. anche sentenze n. 523/2009 e n. 617/2009 di questa sezione).

d. M:

la sua posizione è marginale rispetto agli altri convenuti. A lei, quale responsabile del servizio finanziario, era devoluta l'emissione del parere, ex art. 49 d. lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della spesa.

Sulla valenza del parere, che non può essere limitato alla sola verifica della copertura finanziaria della spesa, veggansi le considerazioni precedentemente esposte.

4. Relativamente alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene che esso possa essere congruamente determinato in euro 145.698,06 (53669,96 + 92.028,10), somma risultante dalla deliberazione n. 176/2009 della Giunta Comunale che, in quella sede, ne ha disposto l'iscrizione a ruolo – nei confronti delle s.r.l. Guenda e Carli e Volpi – quali oneri di urbanizzazione, non versati, per le autorizzazioni a suo tempo rilasciate.

Il predetto importo – considerato che non risultano, da parte della Procura, indicazioni precise su ipotesi di ripartizione tra i convenuti e tenuto conto dell'apporto singolarmente fornito al verificarsi del danno – va così suddiviso:

- B Franco:

55% pari ad euro 80.133,93 (ottontamila centotrentatré/93);

- B Lucio, B Sauro, S Roberto e M Renzo:

10% cadauno, pari ad euro 14.569,81 (quattordicimilacinque centosessantanove/81);

- M Luciana:

5% pari ad euro 7.284,90 (settemiladuecentotrenta quattro/90).

Le predette somme potranno subire variazioni in diminuzione, in sede di esecuzione, in conseguenza di eventuali recuperi effettuati a seguito dell'escussione delle fidejussioni o dell'avvenuta riscossione coattiva.

Sulle somme, per la quale è pronunciata condanna, è, altresì, dovuta, in conformità all'indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data di assunzione della delibera n. 350/2002, fino al deposito della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e fino all'effettivo pagamento sono, altresì, dovuti, sulle somme come sopra rivalutate, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, condanna i convenuti, come sopra identificati, al pagamento, in favore del Comune di XXX , della somma di € 145.698,06 (centoquarantacinquemila seicentonovantotto/06) nei termini specificati in motivazione.

Le spese di giudizio, a loro carico, si liquidano in Euro. 2005,00.=(Euro duemilacinque/00.=)

Manda in Segreteria per le incombenze di rito.

Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 16.06.2010.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to F. D'ISANTO

F.to F. PEZZELLA

Depositata in Segreteria il 1 DICEMBRE 2010

p.IL DIRIGENTE

Il Funzionario

F.to M. Pini